



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Torino

Prot. 793 /16/ SP

Torino, 11 marzo 2016

Al Sig. Questore di TORINO

Al Sig. Comandante Provinciale
dei Carabinieri di TORINO

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di TORINO

Al Sig. Com.te della Polizia Locale di
TORINO

Al Sig. Comandante Sezione Anticr.
dei Carabinieri TORINO

Al Sig. Comandante del Nucleo di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza
TORINO

Al Sig. Dirigente del Centro Operativo DIA
TORINO

Ai Sigg.ri Responsabili delle Aliquote
della Sezione di P.G. SEDE

e p.c. a tutti i Magistrati dell' Ufficio SEDE

OGGETTO: Applicazione delle modifiche normative apportate all'art. 75 D.P.R. 309/90 dal D.L. 20.3.2014 n. 36, convertito, con modificazioni, nella Legge 16.5.2014 n. 79.

Le prime esperienze maturate nel nuovo contesto normativo conseguente all'entrata in vigore della Legge 79/14 hanno consentito di enucleare alcuni criteri di orientamento per gli organi di polizia giudiziaria, in ordine al problema della scelta

tra qualificare la detenzione di sostanza stupefacente come illecito amministrativo o come ipotesi di rilevanza penale.

Il comma 1-*bis* dell'art. 75 D.P.R. 309/90 precisa che, per determinare la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si debba tener conto delle seguenti circostanze:

- “a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute [...], nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione;*

- b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto.”*

Alla luce delle novelle introdotte dalla Legge n. 79/2014, appare dunque evidente che il solo principio attivo non possa più essere considerato come l'unico elemento determinante per discriminare tra uso personale (art. 75) e finalità di spaccio (art. 73); e ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che, a tutt'oggi, non risulta emanato il decreto ministeriale cui fa riferimento il citato comma 1-*bis* dell'art. 75 D.P.R. 309/90.

Riflessioni conseguenti orientate dalla giurisprudenza di merito (soprattutto in questo Circondario) permettono di formulare le seguenti osservazioni, utili ad uniformare un'applicazione della legge che vede oggi una notevole discrepanza interpretativa tra i diversi organi di polizia giudiziaria:

- a) in mancanza di elementi oggettivi, investigativi o inerenti alle circostanze dell'azione, il sequestro di modiche quantità di stupefacente, anche nel caso in cui il principio attivo superi moderatamente quello che era il limite massimo detenibile previsto dal Decreto del Ministro della Salute (introdotto con Legge 21.2.2006 n. 49 - c.d. Legge Fini-Giovanardi – e caducato con sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 25.2.2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale Legge), non può essere considerato sufficiente per suffragare la fattispecie di reato *ex art. 73* (finalità di spaccio);

b) questo ufficio, anche alla luce dell'esperienza sui **"tagli medi"** accertati in questi casi, ritiene che un **quantitativo lordo** di sostanza stupefacente orientativamente superiore ai 10 gr. per la cannabis ed ai 3 gr. per eroina e cocaina legittimi l'ipotesi che il principio attivo complessivamente contenuto nella sostanza sequestrata sia significativamente superiore al limite a suo tempo previsto dal caducato Decreto del Ministro della Salute e possa senz'altro legittimare il sospetto di una possibile attività di spaccio di colui che la detenga.

Conseguentemente, nell'ovvio rispetto delle determinazioni di esclusiva competenza delle SS.LL. e nell'ipotesi in cui fossero condivise le osservazioni che precedono, si suggerisce che, **nel caso di mera detenzione di stupefacente ed in assenza di elementi sintomatici di una possibile attività di spaccio**, gli organi di polizia giudiziaria:


- 1) **procedano con sequestro amministrativo per i quantitativi di sostanze stupefacenti aventi un peso lordo inferiore ai 10 gr. per la cannabis e ai 3 gr. per eroina e cocaina, ipotizzando trattarsi – in questi casi - di possesso per uso personale ex art. 75 D.P.R. 309/90;**
- 2) **procedano, invece, anche ai fini delle successive indagini, con denuncia e sequestro penale per i quantitativi di sostanze stupefacenti aventi un peso lordo superiore ai 10 gr. per la cannabis e ai 3 gr. per eroina e cocaina, ipotizzando trattarsi – in questi casi - di detenzione penalmente rilevante ex art. 73 D.P.R. 309/90;**
- 3) **effettuino comunque accertamenti sulle persone cui le sostanze siano sequestrate**, non solo in relazione a loro eventuali precedenti penali o di polizia, ma anche in ordine al loro status economico e complessivo livello di vita, circostanze che possono orientare la valutazione dei fatti e le determinazioni conseguenti.

Si confida nel consueto fattivo spirito di collaborazione, chiedendo la diffusione della presente nota in Uffici e Comandi dipendenti del Circondario.

Torino, 11 marzo 2016

Il Procuratore della Repubblica

Armando Spataro



Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Coordinatore Gruppo Sicurezza urbana

Paolo Borgna

